



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Ministero della Salute
DG prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. A Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Div. 7

dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

U.R.P.

urp.caraci@mit.gov.it

Oggetto: Art. 126, co. 8-bis, CdS – Permesso provvisorio di guida – chiarimenti interpretativi a seguito di segnalazioni dell’utenza.

Con numerose segnalazioni, diversi utenti, **precedentemente** incorsi nella violazione degli articoli 186 e/o 187 del Codice della strada, hanno segnalato che *“le CML, le agenzie e la motorizzazione, si rifiutano di rilasciare permessi di guida oltre la scadenza della patente sino al tempo limite della visita presso la commissione per il rilascio del nuovo documento”* in occasione dei **successivi rinnovi di validità**.

Al fine di uniformare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 126, co. 8-bis, in commento e, per l’effetto, prevenire comportamenti lesivi dei diritti dell’utenza, appare opportuno precisare quanto segue.

L’articolo 126, comma 8-bis, CdS - nel prevedere che al titolare di patente di guida che, ai fini del rinnovo di validità stessa si sottopone a visita in CML, sia rilasciato *“... (omissis)...un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo”* -, dispone che tale rilascio *“è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”* e che ***“il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”***

L’articolo 186, co. 8, CdS dispone che *“Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4 ... (omissis)...”*.

L’articolo 187, co. 6, CdS dispone che ***“Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente... (omissis)...”***.

Dal tenore letterale delle disposizioni su riportate si evince che il permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 126, co. 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente debba sottoporsi a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza prefettizia adottata ai sensi dei su menzionati art. 186, co. 8 o 187, co. 6.

Peraltro tali visite, finalizzate alla revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e, anche sotto questo profilo, esulano dal campo di applicazione del più volte citato art. 126, co. 8-bis.

Al contrario, ogni successiva visita presso la CML - alla quale dunque il conducente si sottopone non in ottemperanza dell’ordinanza prefettizia, bensì **ai fini del rinnovo di validità** della patente riconfermata dalla CML – esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 186, co. 8, e da quello dell’articolo 187, co. 6, CDS, e dà dunque diritto a chiedere ed ottenere, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il permesso di guida provvisorio in parola.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Ad ogni buon fine si segnala che il controllo della circostanza che ricorre, tra quelle su indicate, è operato dall'applicazione messa a disposizione dal CED di questa Direzione Generale, che effettua una verifica sui provvedimenti eventualmente emessi sull'ultima patente posseduta.

(ing. Pasquale D'Anzi)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

	Il direttore generale (ing. Pasquale D'Anzi)
--	---